

Repertorio n. 36229

Raccolta n. 21128

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore diciassette e minuti venti.

In Fagnano Olona presso la sede operativa in via Cristoforo Colombo n. 80, della "CALIMALI ONLUS", in un locale al piano terra.

Innanzi a me Dr.sa Patrizia CARRARA, Notaio in Busto Arsizio, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, é presente:

CACCIN Claudio nato a Camposampiero il giorno 29 maggio 1953, residente a Fagnano Olona in Via Moscovia n. 7, codice fiscale dichiarato: CCC CLD 53E29 B563S.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto richiede il mio ministero affinché rediga verbale delle deliberazioni che qui di seguito assumerà l'assemblea straordinaria dell'Associazione di Volontariato "CALIMALI ONLUS " con sede in Fagnano Olona Via Moscovia n. 7, avente il n. 90010000124 di codice fiscale, qui oggi ed a quest'ora riunita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dell'indirizzo della sede legale;**
- 2) approvazione nuovo statuto dell'associazione anche in vista dell'adeguamento alla normativa sul Terzo Settore e conseguente modifica denominazione sociale;**

3) mandato al Presidente per l'espletamento delle pratiche necessarie all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13) dello statuto, la persona comparsa che mi richiede di verbalizzare quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13) dello statuto dell'associazione l'assemblea é stata regolarmente convocata mediante lettera consegnata a mano degli associati in data 18 settembre 2020 protocollo n. 035/2020 e cioè almeno sette giorni prima dell'adunanza;

- è presente l'intero Consiglio Direttivo nella persona di esso comparente quale Presidente, del signor Bedin Livio, Vice Presidente, Arrigoni Arrigo, Segretario, Zolin Anna Amelia e Farè Paolo, Consiglieri;

- degli associati sono presenti almeno i tre quarti degli associati, sia in proprio che per deleghe dichiarate valide dal Presidente e da lui acquisite e precisamente come risultano dall'elenco, che sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa dispensa datami dal comparente.

Pertanto il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita essendo presente il quorum costitutivo come richiesto dall'articolo 18) dello statuto e pronta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato, il Presidente, autorizzato alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, suggerisce di modificare l'indirizzo della sede

legale, attualmente sita in Fagnano Olona in via Moscova n. 7, e di trasferirla in Fagnano Olona in via Cristoforo Colombo n. 80.

Dopodiché, lo stesso Presidente spiega le necessità di approvare un nuovo testo di statuto conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Pertanto, in conformità alle disposizioni di legge sopra citate, altresì evidenzia la necessità di modificare la denominazione sociale da "CALIMALI ONLUS" in "CALIMALI ODV ETS".

Lo statuto è già stato dato in visione agli associati.

L'assemblea dell'associazione, udita la relazione del Presidente e nessuno chiedendo la parola, con il voto favorevole di tutti i soci, in proprio e per delega, nel rispetto del quorum deliberativo richiesto dall'articolo 12) dell'attuale statuto sociale,

delibera

1) di modificare l'indirizzo della sede legale, attualmente sita in Fagnano Olona in via Moscova n. 7, e di trasferirla in Fagnano Olona in via Cristoforo Colombo n. 80;

2) di approvare un nuovo testo di statuto in particolare in prospettiva dell'adeguamento alle nuove disposizioni in materia del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), al fine dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dalla cui lettura io Notaio sono stato dispensato.

3) in conformità con la citata normativa, di modificare la denominazione sociale da "CALIMALI" a "CALIMALI ODV ETS";

4) di dare mandato al Presidente dell'Associazione nella persona del signor Caccin Claudio per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie od utili per l'esecuzione di quanto deliberato.

Più nulla essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti cinquanta.

Spese ed imposte del presente atto sono a carico dell'associazione.

La registrazione del presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91 – Legge Quadro sul Volontariato.

Il componente dichiara di aver ricevuto da me Notaio le informazioni di cui alla "Legge Privacy" e di prestare, con la sottoscrizione del presente atto, il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati in relazione alla funzione espletata.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me completato su di un foglio del quale tre facciate intere e parte della presente e da me letto al componente che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquantadue.

FIRMATO ALL'ORIGINALE

Claudio CACCIN


Patrizia CARRARA Notaio – sigillo

Associazione Calimali ONLUS - Fagnano Olona
anno 2020- ELENCO SOCI FONDATAI e VOLONTARI

qualifica associato	cognome e nome				
1	SOCIO FONDATAI	BIANCHI Franco	1	presente	
2	SOCIO FONDATAI	FAVERO Giancarlo	1	presente	
3	SOCIO FONDATAI	LURASCHI Natalino	1	presente	
4	SOCIO FONDATAI	SPEZIALI Fernando	1	presente	
5	SOCIO FONDATAI	CACCIN Claudio	1	presente	
6	SOCIO VOLONTARIO	ARRIGONI Arrigo	1	presente	
7	SOCIO VOLONTARIO	BARALDI Jolanda	1	delega	
8	SOCIO VOLONTARIO	BEDIN Livio	1	presente	
9	SOCIO VOLONTARIO	BERGAMINI Franco	1	presente	
10	SOCIO VOLONTARIO	BIDESE Claudia	1	presente	
11	SOCIO VOLONTARIO	BIGNARDI Maria Aurora	1	presente	
12	SOCIO VOLONTARIO	BOARI Mauro	1	presente	
13	SOCIO VOLONTARIO	BONICALZI Luigia	1	presente	
14	SOCIO VOLONTARIO	BOVA Simona	1	presente	
15	SOCIO VOLONTARIO	BRUNETTI Gianluca			1 assente
16	SOCIO VOLONTARIO	CACCIN Gloria	1	presente	
17	SOCIO VOLONTARIO	CACCIN Sara Maria Stella	1	delega	
18	SOCIO VOLONTARIO	CALLONI Adelma	1	presente	
19	SOCIO VOLONTARIO	CAPRIOLI Andrea	1	presente	
20	SOCIO VOLONTARIO	CARLESSO Paolo			1 assente
21	SOCIO VOLONTARIO	COMERIO Marina	1		
22	SOCIO VOLONTARIO	D'ARIELLI Juan Carlos	1		
23	SOCIO VOLONTARIO	DE RINALDIS Luigia	1		
24	SOCIO VOLONTARIO	DELLA PIETA' Flavio	1		
25	SOCIO VOLONTARIO	FARE' Paolo	1		
26	SOCIO VOLONTARIO	FIOR Lorenzo	1		
27	SOCIO VOLONTARIO	GNONI Cosimo	1		
28	SOCIO VOLONTARIO	LORQUI Mabel Adriana	1		
29	SOCIO VOLONTARIO	KABROTA Mohit	1		
30	SOCIO VOLONTARIO	MACCHI Fausto	1		
31	SOCIO VOLONTARIO	MANTOVAN Anna			1 assente
32	SOCIO VOLONTARIO	MASATO Daniele	1		
33	SOCIO VOLONTARIO	MASCHERONI Giovanni	1		
34	SOCIO VOLONTARIO	MASSARI Luciana			1 assente
35	SOCIO VOLONTARIO	NAPOLIONE Stefania	1		
36	SOCIO VOLONTARIO	PALLARO Maria	1		
37	SOCIO VOLONTARIO	PALOMBA Giuseppe	1		
38	SOCIO VOLONTARIO	PARISE Lorenzo	1		
39	SOCIO VOLONTARIO	PASSAMONTI Davide	1		
40	SOCIO VOLONTARIO	PAVANELLO Nevio	1		
41	SOCIO VOLONTARIO	PERIN Rosangela	1		
42	SOCIO VOLONTARIO	PORETTI Andrea	1	delega	
43	SOCIO VOLONTARIO	PORTA Francesco	1		
44	SOCIO VOLONTARIO	RAHMAN Anisur	1		
45	SOCIO VOLONTARIO	RAMPININI Maria Giovanna	1		
46	SOCIO VOLONTARIO	RESELLI Francesco	1		
47	SOCIO VOLONTARIO	RUGOLOTTA Rita	1		
48	SOCIO VOLONTARIO	SCATTOLIN Giovanni	1		
49	SOCIO VOLONTARIO	SIMONELLI Federico	1		
50	SOCIO VOLONTARIO	SIVIERO Fiorito			1 assente
51	SOCIO VOLONTARIO	THIABOU MOUSSA			1 assente
52	SOCIO VOLONTARIO	ZACCHIA Mirco	1		
53	SOCIO VOLONTARIO	ZIMBILI GRAZIANO	1		
54	SOCIO VOLONTARIO	ZOLIN Anna Amelia	1		
		TOTALI	48		6

Fagnano Olona, 11/10/2020

Il presidente
 Claudio Caccin






ALLEGATO "A" ...
 AL N. 3528 ... DI REPERTORIO ...
 EN. 24.28 ... DELLA RACCOLTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Allegato A
 registrato il 18.10.2020
 al n. 2020 Serie AT

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CALIMALI ODV ETS" **allegato "B" al verbale di assemblea straordinaria del 11/10/2020**

Art.1

Denominazione - sede

È costituita con sede in Fagnano Olona (Varese) – via Cristoforo Colombo n. 80, l'Associazione di Volontariato denominata "CALIMALI ODV ETS". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Da qui in avanti, per semplicità, l'Associazione "CALIMALI ODV ETS" sarà chiamata solo Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare le tradizioni locali, l'ambiente e la natura attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative ed ecologiche. Inoltre promuove attività di integrazione e favorisce esperienze di volontariato e di sostegno ai richiedenti asilo provenienti da paesi in grave stato di emergenza, e ad altri soggetti in situazioni di grave bisogno.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è apolitica e non fa distinzioni di sesso, religione e nazionalità.

Art.3

Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l'associazione potrà:

- organizzare e realizzare occasioni e manifestazioni per favorire la socializzazione;
- promuovere e organizzare comportamenti individuali e sociali nei confronti dell'ambiente, con particolare riferimento alla cultura ed alle tradizioni locali;
- favorire l'accesso dei cittadini e delle loro forme associate, al ruolo attivo di coproduttori di servizi ambientali;
- promuovere, con gli Enti Locali, lo sviluppo delle attività d'informazione ed educazione ambientale, sportivo, artistiche e scientifico-culturali rivolto anche al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico;
- attivare al proprio interno attività diretta di volontariato nei confronti di soggetti in difficoltà quali, a titolo di esempio, profughi e disoccupati;
- intraprendere percorsi educativi, basati sulla giustizia riparativa, finalizzati a lavorare sulla responsabilizzazione di autori di reati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4

Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5

Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6

Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche (che abbiano compiuto il 18° anno di età) che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che, condividendone le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Organo di Amministrazione, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.7

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta all'Organo di Amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera dell'Organo di Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8

Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dell'organo di amministrazione.

Art.9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.10

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) l'Organo di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art.12

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (ad esempio mail o lettera non raccomandata), di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 20 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente incarica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art.13

Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 2 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si

riduca a meno di due terzi, l'intero Organo di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, l'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa. Si precisa che i candidati non dovranno avere legami di parentela diretta collaterale, di coniugio o di unione civile tra di loro. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 3 Consiglieri. In quest'ultimo caso, l'Organo di Amministrazione dovrà riunirsi entro 15 giorni.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno all'Organo di Amministrazione non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere per 90 giorni o a più di 3 (tre) riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera dell'Organo di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art.14

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e dell'Organo di Amministrazione, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art.15

Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art.16

Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica quanto l'Organo di Amministrazione può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Art.17

Organo di controllo e revisione legale (se nominato)

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.18

Gratuità delle cariche

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.19

Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art.20

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art.21

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione patrimoniale indisponibile come individuato nella delibera dell'assemblea straordinaria n. 31427/17620 di repertorio a rogito Notaio Patrizia CARRARA di Busto Arsizio del 26 ottobre 2016, avente un valore di Euro 26.703,00 (ventiseimilasettecentotré virgola zero zero), costituito:

- da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti ed organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie svolte in via marginale e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

b) dal fondo di gestione che è costituito:

- da beni mobili e immobili;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.22

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.23

Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal presente statuto e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.24

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.25

Utili della gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.26

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 12, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.27

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

Claudio CACCIN

Patrizia CARRARA Notaio - SIGILLO

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22 D. Lgs. 82/2005)

Certifico io sottoscritta, Dr.sa Patrizia Carrara, Notaio residente in Busto Arsizio ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 7 ottobre 2011, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico composta di n. quindici facciate, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico, pertanto esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo ad ogni effetto di legge.

Busto Arsizio, via Piave n.5/a, il 23.10.2020